



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro di Eccellenza per le Stability Police Units

SM – Ufficio Logistico - Sezione Sanità

Via G. Medici n. 87 - 36100 VICENZA



DISCIPLINARE TECNICO

ASSICURAZIONE SANITARIA (ASSICURAZIONE MALATTIA E ASSICURAZIONE ASSISTENZA) A FAVORE DEI FREQUENTATORI DI CITTADINANZA STRANIERA CHE PARTECIPERANNO AI CORSI DI FORMAZIONE CHE SI TERRANNO PRESSO QUESTO CENTRO NEL PERIODO 29 FEBBRAIO
2024- 28 FEBBRAIO 2025

ARTICOLO 1 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

la Ditta si obbligherà a sottoscrivere con questo Centro una polizza di copertura sanitaria (malattia e assistenza) a favore dei cittadini stranieri che parteciperanno ai Corsi di formazione che si terranno presso questo Centro nel periodo 29 febbraio 2024 – 28 febbraio 2025 la cui idoneità fisica è stata accertata prima del loro ingresso in Italia mediante i test previsti dalla normativa delle Nazioni Unite relativa ai “Caschi Blu”. Importo massimo presunto e non vincolante del premio assicurativo: € 25.000,00

ARTICOLO 2 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

La Ditta si dovrà impegnare – al verificarsi del sinistro – a fornire al beneficiario le *prestazioni* di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di esse (senza possibilità di applicare alcuna franchigia o scoperto):

– Consulti medici telefonici

Qualora, in caso di infortunio o malattia improvvisa manifestatasi durante il viaggio o durante la frequenza del corso, il beneficiario non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa individuata dalla Ditta, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire.

– Viaggio di un familiare

Qualora il beneficiario, come accertato dai medici di guardia della Struttura Organizzativa e dai medici curanti sul posto, non possa essere dimesso entro 5 giorni dal ricovero intervenuto a seguito di infortunio o malattia improvvisa manifestatasi durante il viaggio o durante la frequenza del corso e, in assenza di un familiare maggiorenne sul posto, richieda di essere raggiunto da quest'ultimo, la Ditta tramite la Struttura Organizzativa dovrà provvedere ad organizzarne il viaggio mettendo a disposizione un biglietto andata e ritorno, in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), tenendo a proprio carico i relativi costi.

– Segnalazione medico specialista

Qualora il beneficiario, in seguito alla prestazione “consulto medico telefonico”, necessiti di una visita specialistica, la Ditta dovrà segnalare il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova il beneficiario, tenendo a proprio carico i relativi costi.

– Prolungamento del soggiorno

Qualora il beneficiario, in seguito a infortunio o malattia improvvisa manifestatasi durante il viaggio o durante la frequenza del corso, si trovi nell'impossibilità, certificata dal medico, di rientrare alla data inizialmente prevista, la Ditta tramite la propria Struttura Organizzativa dovrà provvedere ad organizzare il pernottamento conseguente al prolungamento del soggiorno.

La Ditta dovrà farsi carico delle relative spese per un periodo minimo di 10 giorni.

– Rientro sanitario

Quando le condizioni del beneficiario, a seguito di infortunio o malattia improvvisa manifestatasi durante il viaggio o durante la frequenza del corso, siano tali che i medici curanti sul posto ritengano necessario un suo trasferimento in un istituto di cura prossimo alla sua residenza allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente, la Ditta dovrà definire le modalità del rientro e dovrà provvedere:

- ad organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo più idoneo:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno (prima classe, vagone letto o cuccetta);
 - autoambulanza;
- ad assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o paramedico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, saranno a carico della Ditta.

– **Rientro sanitario con familiare**

Qualora sia possibile, in caso di rientro sanitario del beneficiario in base alle condizioni di cui al precedente alinea, la Ditta, previo parere medico, provvede a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il rientro sanitario un familiare tenendo a proprio carico le relative spese.

– **Rientro del convalescente**

Qualora il beneficiario sia dimesso da un istituto di cura dopo un ricovero reso necessario a seguito di infortunio o malattia improvvisa manifestatasi durante il viaggio o durante la frequenza del corso e si trovi ancora, a giudizio dei medici curanti, impossibilitato a rientrare alla sua residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Ditta dovrà definire le modalità del rientro al luogo di residenza e provvedere a:

- organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo:
 - aereo di linea (in classe economica);
 - treno (prima classe, vagone letto o cuccetta);
 - autoambulanza;
- assistere, se necessario, il convalescente durante il rientro con personale medico e/o paramedico.

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del beneficiario, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, saranno a carico della Ditta.

– **Trasporto della salma**

In caso di decesso del beneficiario, la Ditta dovrà provvedere ad organizzare il trasporto delle spoglie nel luogo di inumazione, anche all'estero nel Paese di provenienza del beneficiario, dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso. Il trasporto dovrà essere eseguito secondo le norme internazionali in materia, rimanendo a carico dei familiari le sole spese relative alla cerimonia funebre e all'inumazione. Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma nel proprio Paese di residenza all'estero o il beneficiario ha espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Ditta dovrà mettere a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie.

Qualora si rendesse necessario il riconoscimento della salma, la Ditta dovrà mettere a disposizione di un familiare un biglietto andata/ritorno in aereo (classe turistica) o in treno (prima classe).

– **Rientro anticipato**

Qualora il beneficiario, in seguito a decesso o ricovero ospedaliero con imminente pericolo di vita di un familiare (coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore, suocero/a, generi o nuore), debba rientrare anticipatamente alla propria residenza all'estero, la Ditta dovrà organizzare il rientro del beneficiario con i seguenti mezzi:

- aereo di linea (in classe economica);
- treno (prima classe, vagone letto o cuccetta);

tenendone a proprio carico le relative spese.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MALATTIA

La Ditta si dovrà impegnare – al verificarsi del sinistro – a fornire al beneficiario le prestazioni di seguito specificate, con le modalità e nei limiti previsti per ciascuna di esse (senza possibilità di applicare alcuna franchigia o scoperto):

– **Rimborso spese di ricovero**

In caso il beneficiario durante l'operatività dell'obbligazione commerciale, e quindi della polizza, sia

colpito da infortunio o malattia improvvisa, che rendano necessario il ricovero in istituto di cura o cure tempestive presso un luogo attrezzato per il pronto soccorso o in day surgery, la Ditta dovrà assicurare, sino alla concorrenza di almeno € 50.000,00 (cinquantamila/00) per persona, il rimborso di tutte le spese connesse ad un eventuale ricovero compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o spese per la sala operatoria, spese per l'equipe chirurgica, rette di degenza, assistenza infermieristica, spese per protesi e per presidi sanitari, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici e di laboratorio, questi ultimi inequivocabilmente finalizzati alla verifica o al completamento della diagnosi di ricovero;
- o ticket sanitari e assimilabili in caso di ricovero in luogo di cura/pronto soccorso presso una struttura pubblica o presso una struttura convenzionata.

Il rimborso dovrà avvenire senza applicazione di scoperto o franchigia.

– **Rimborso spese extra ricovero**

In aggiunta alle prestazioni di cui al precedente alinea – Rimborso spese di ricovero – la copertura assicurativa dovrà riguardare, per un importo almeno pari ad € 30.000,00 (trentamila/00) per persona, il rimborso delle spese sostenute per:

- o visite mediche specialistiche, esami diagnostici e di laboratorio ed acquisto farmaci e parafarmaci, resi necessari da infortunio o malattia improvvisa;
- o trattamenti fisioterapici o rieducativi, resi necessari da infortunio o malattia improvvisa;
- o ticket sanitari e assimilabili in caso di ricorso ad un luogo di cura/pronto soccorso presso un struttura pubblica o presso una struttura convenzionata.

Il rimborso dovrà avvenire senza applicazione di scoperto o franchigia.

– **Cure odontoiatriche**

L'aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare, nel limite massimo di € 1.000,00 (mille/00) per assicurato, le spese sostenute per cure e visite odontoiatriche, escluse le cure odontotecniche, in caso di infortunio, documentato da certificazione di Pronto Soccorso o altra documentazione che comprovi l'infortunio e dietro esibizione di fattura dettagliata con i costi unitari delle prestazioni eseguite, congrue rispetto all'infortunio denunciato.

ARTICOLO 4 – DENUNCIA DEL SINISTRO E GESTIONE DELLE SPESE AD ESSO COLLEGATE

– **Assicurazione Assistenza**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile il beneficiario, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale dovrà contattare la Ditta o la Struttura Organizzativa da essa individuata.

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, l'indirizzo e il recapito del luogo in cui si trova il beneficiario ed il tipo di assistenza richiesta, possono essere formulate telefonicamente o a mezzo fax, in qualsiasi momento, 24 ore su 24, ai recapiti che dovranno essere indicati dalla Ditta.

Alla richiesta di assistenza, la Sezione Sanità dell'Ufficio Logistico del CoESPU dovrà far seguire, nel più breve tempo possibile, il modulo di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal beneficiario.

Ogni intervento dovrà essere richiesto alla Struttura Organizzativa individuata dalla Ditta che dovrà intervenire direttamente o dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La Struttura Organizzativa dovrà essere a disposizione 24 ore su 24 tramite un numero verde e un numero telefonico urbano/interurbano.

– **Assicurazione Malattia**

Il beneficiario, o la Sezione Sanità dell'Ufficio Logistico del CoESPU per conto di esso, colpito da

infortunio o malattia improvvisa, ne darà avviso alla Ditta entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità (art. 1913 Codice Civile).

La denuncia deve essere corredata da certificazione medica. Il beneficiario o l'assicurato dovranno fornire alla Ditta ogni eventuale informazione richiesta e produrre, ove richiesto, copia della cartella clinica completa.

- Gestione delle spese collegate al sinistro

La Ditta dovrà comunicare a questo Centro eventuali spese non rimborsabili entro 30 giorni solari dalla ricezione della denuncia di sinistro con la documentazione giustificativa delle spese. La mancata comunicazione entro il termine indicato equivale alla dichiarazione di ammissibilità di tutte le spese a rimborso.

Il pagamento delle spese sarà effettuato a favore di questo Centro su presentazione delle copie delle notule, distinte, ricevute e fatture non quietanzati. Qualora la Ditta per poter procedere al rimborso abbia necessità di ricevere le notule, distinte, ricevute e fatture quietanzate, questo Centro potrà procedere al pagamento anticipato delle spese solo su richiesta scritta della Ditta che confermi la totale rimborsabilità delle stesse.

ARTICOLO 5 – DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere garantite, senza possibilità di eccezione, ai frequentatori dei corsi presso il CoESPU provenienti dai sotto elencati Paesi:

ELENCO PAESI DI PROVENIENZA DEL PERSONALE DA ASSICURARE	
Albania	Malaysia
Argentina	Mali
Armenia	Mauritania
Bangladesh	Macedonia del Nord
Belize	Marocco
Benin	Mexico
Bosnia and Herzegovina	Moldova
Botswana	Mongolia
Burkina Faso	Mozambico
Burundi	Namibia
Cambogia	Nepal
Cameroon	Nicaragua
Chad	Niger
Costa d'Avorio	Nigeria
Chile	Paraguay
Colombia	Peru'
Croazia	Romania
Djibouti	Rwanda
Dominic Republic	Senegal
Ecuador	Serbia
El Salvador	Sierra Leone
Ethiopia	Slovenia
Fiji	Sud Africa
Filippine	Tajikistan
Gabon	Tanzania
Ghana	Tailandia
Giordania	Togo
Guatemala	Tonga
Guinea Conakry	Tunisia
Honduras	Uganda
Indonesia	Ucraina

Kenya	Vietnam
Kyrgyzstan	Zambia
Kazakhstan	

Nel corso dell'anno l'elenco dei Paesi potrà essere integrato previa richiesta scritta di questa Amministrazione senza che ciò comporti aggravii di spesa.

Il numero presunto di partecipanti ai Corsi previsti per il periodo marzo 2024-febbraio 2025 è di circa 450 persone.

Durata della copertura:

CORSO	N. FREQUENTATORI PER CIASCUN CORSO	DURATA CORSO (settimane)	N. CORSI PREVISTI ANNO (marzo 2024 – febbraio 2025)
TIPO "1"	Massimo 27 frequentatori	1	4
TIPO "2"	Massimo 27 frequentatori	2	4
TIPO "3"	Massimo 27 frequentatori	3	4
TIPO "4"	Massimo 27 frequentatori	4	8
TIPO "5"	Massimo 27 frequentatori	6	3

L'Amministrazione (per il tramite del Dipartimento Studi e Ricerche del CoESPU) comunicherà alla Ditta in occasione di ogni Corso, al più tardi 24 ore prima dell'arrivo del personale in Italia, i nominativi dei frequentatori interessati, indicando i relativi Paesi di provenienza, il giorno di inizio e la durata del Corso stesso.

La garanzia dovrà avere effetto dalle ore 00:00 del giorno di arrivo in Italia e terminare alle ore 24:00 del giorno di partenza dall'Italia.

ARTICOLO 6 - VALIDITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

L'obbligazione per il servizio di assicurazione sanitaria avrà durata dal 1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025.

ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO

Il Subappalto non è ammesso.

ARTICOLO 8 - INADEMPIENZE DELLA DITTA – RECLAMI SUI SERVIZI IN GENERALE

L'obbligazione sarà revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti della Ditta accertati da questo Centro.

Nel caso in cui la Ditta venga meno agli impegni indicati nell'obbligazione commerciale per il mancato adempimento degli obblighi inerenti al servizio affidato e non giustifichi in maniera esaustiva le mancanze contestate, potrà essere destinataria di penalità da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - PENALITÀ

La violazione da parte della Ditta, dei dipendenti o di persone che lo coadiuvano di una qualunque obbligazione contenuta nel presente capitolato Tecnico-Amministrativo, nella lettera di invito e nella stipulanda obbligazione commerciale, regolarmente comunicata per iscritto dal Servizio Amministrativo e derivante da loro colpa o dolo darà luogo all'applicazione a carico dell'aggiudicatario di una penale secondo le indicazioni sotto meglio specificate, a seconda della gravità della violazione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

In caso di ritardo rispetto ai termini previsti dalla stipulanda obbligazione commerciale relativamente ai servizi offerti, saranno applicate le disposizioni degli artt. 124, 125, 126 e 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

Qualora nell'esecuzione dei servizi offerti si verificassero inadempienze, la Ditta ne riceverà contestazione a mezzo Posta Elettronica Certificata cui dovrà rispondere entro 15 giorni consecutivi e naturali. Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, la Ditta sarà assoggettata all'applicazione di una penalità che, a seconda della gravità della inadempienza, potranno variare da un minimo del 2% ad un massimo del 10% dell'importo della commessa al netto di I.V.A., in applicazione dell'art. 125 del citato Decreto. Tutto ciò senza pregiudizio del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate.

La Ditta non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione della commessa, la momentanea deficienza del personale.

L'Amministrazione provvederà a far eseguire la commessa non eseguita nel modo che riterrà più opportuno, a rischio e spese della Ditta stessa.

Le penalità di cui sopra, saranno determinate, con giudizio insindacabile, dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione che si identifica nel Capo Sezione Sanità pro tempore di questo Centro. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali la ditta fosse incorsa dovrà essere presentata, "pena la decadenza", entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata (o della PEC) con la quale sarà stata comunicata l'applicazione della penale medesima.

Detta domanda corredata dagli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, dovrà essere indirizzata a questo Centro per la disapplicazione delle penalità, ovvero per il mantenimento delle medesime da applicare con apposito procedimento, ex Legge n. 241/1990. La Ditta è tenuta a comunicare, a mezzo PEC ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi negoziali, entro il termine di tre giorni precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la Ditta, diritto all'accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato nei modi e tempi precedentemente descritti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla stipulanda obbligazione commerciale, rimane salva la facoltà dell'A.D. di avvalersi degli artt. 124 e 127 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, che prevedono l'esecuzione in danno per la parte della commessa non eseguita dalla Ditta nei termini previsti dall'atto negoziale.

In caso di inadempimento della Ditta anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipulanda obbligazione commerciale che si protragga oltre il termine, non inferiore a 20 (venti) giorni, che sarà assegnato dal CoESPU, beneficiario della commessa, la relativa obbligazione commerciale sarà considerata risolta di diritto, sarà applicata una penale e si potrà procedere nei confronti dell'esecutore della commessa per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI FISCALI

La Ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi previsti dalle norme fiscali e contabili in vigore connessi con l'esercizio delle attività affidate, tenendo salva l'Amministrazione e il Centro da qualsiasi forma di rivalsa di terzi.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta deve applicare ai propri dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio affidato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e per la località ove si svolge l'attività, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla provincia ove si svolge il servizio.

La Ditta si obbliga ad ottemperare, verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ARTICOLO 12 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta assume su di sé ogni responsabilità per infortuni o danni arrecati all'Amministrazione, ai Comandi o a terzi in dipendenza di mancanze o di trascuratezze nell'esecuzione degli obblighi assunti con l'obbligazione commerciale.

Per quanto riguarda gli eventuali danni causati agli utenti finali dell'Amministrazione ed imputabili alla Ditta, i relativi risarcimenti saranno regolamentati dalle direttive comunitarie e dalle leggi italiane in materia.

È quindi a carico della Ditta il risarcimento delle eventuali spese di giudizio sostenute dall'Amministrazione e degli eventuali danni da questa subiti in relazione alle due fattispecie sopra indicate.

ARTICOLO 13 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi s'intendono fissi e invariabili. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, l'obbligazione è aleatoria per volontà delle parti le quali rinunciano all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato dall'A.D. a favore della Ditta con i fondi tratti dal finanziamento USA entro 30 giorni dalla sottoscrizione della polizza. Al pagamento dovrà necessariamente seguire rilascio da parte della Ditta di apposita quietanza intestata al CoESPU, Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 – Vicenza (C.F. 95082790247) da far pervenire al Servizio Amministrativo in duplice esemplare.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se "ope legis" o per fatto previsto negli atti legali della Ditta e pubblicate nei modi di legge, la Ditta s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione. In difetto di tale comunicazione l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi dei pagamenti eseguiti. Sui pagamenti scaturenti dalla presente obbligazione non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi alcuna cessione, se non vi aderisca l'Amministrazione. Conseguentemente le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammessi dalla legge, dovranno essere notificati all'Amministrazione per il preventivo assenso.

Ai sensi della Legge n. 2/2009 e s.m.i., l'Amministrazione provvederà alla richiesta per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva al fine di verificare la regolarità contributiva della Ditta. In caso di accertata irregolarità la Ditta sarà chiamata a sanare la propria posizione nei confronti dell'Ente previdenziale nel termine di 5 (cinque) giorni. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione provvederà a versare quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni ricevute direttamente a favore dell'istituto creditore.

ARTICOLO 15 - SPESE INERENTI ALL'OBBLIGAZIONE

Gli oneri di bollo dell'obbligazione commerciale e di eventuale registrazione "in caso d'uso" sono a totale carico della Ditta.

ARTICOLO 16 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'obbligazione commerciale la Ditta dovrà eleggere il domicilio fisico ed indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata presso il quale riceverà la corrispondenza.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio e senza ricorso ad atti giudiziari, risolvere di diritto il rapporto commerciale, con conseguente rivalsa sulle spettanze, cauzione ed eventuale richiesta di risarcimento danni, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta, nei seguenti casi:

- grave inadempimento contrattuale o frequenti mancanze della Ditta nell'esecuzione del servizio (art. 1662 c.c.);

- qualora emergano, a seguito di verifiche d'ufficio, documenti mendaci presentati dalla Ditta in sede di gara o di sottoscrizione dell'obbligazione commerciale;
- a seguito di frequenti inosservanze alle regole, agli obblighi e agli adempimenti stabiliti nell'obbligazione commerciale e nel presente Capitolato Tecnico-Amministrativo, oggetto di contestazione scritta da parte dell'Amministrazione;
- sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso per un periodo superiore a 5 giorni continuativi;
- cessione dell'obbligazione o subappalto non autorizzato dall'Amministrazione;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria o a seguito di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;
- morte di uno dei soci, ove la Ditta sia costituita in Società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci (art. 1674 c.c.);
- violazione degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, assicurativi e retributivi a favore del personale dipendente della medesima Ditta;
- violazioni ripetute delle norme di sicurezza e prevenzione;
- grave violazione delle leggi o delle clausole contrattuali;
- inadempienza, dolo o colpa grave (art. 1453 c.c.); in tali ipotesi la Ditta potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell'art. 68 del R.C.G.S.;
- impossibilità sopravvenuta totale o parziale (artt. 1463 e 1464 c.c.) e nei casi di trasferimento o di soppressione dell'Ente militare. Tale comunicazione dovrà essere fornita alla Ditta almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisi o determinati da causa di forza maggiore;
- omessa esibizione di documentazione legittimamente richiesta dall'Amministrazione per gli accertamenti di competenza ovvero legittimamente richiesta da altre pubbliche amministrazioni;
- accertata mancanza di riservatezza;
- mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto di integrità sottoscritto ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- per ogni altro caso previsto, per la specifica materia, dal Codice Civile.

L'Amministrazione potrà, inoltre, risolvere il rapporto commerciale allorché le transazioni finanziarie ad essa connesse siano state eseguite senza avvalersi di banche o Poste italiane ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 2010.

L'Amministrazione potrà, infine, procedere alla rescissione immediata dell'obbligazione commerciale in caso di attivazione di convenzioni Consip e/o sottoscrizione di un contratto per il medesimo servizio da parte della stazione appaltante qualificata dell'Arma dei Carabinieri (Centro Unico Contrattuale dell'Arma dei Carabinieri).

Il rapporto contrattuale s'intende risolto con il semplice invio da parte dell'Amministrazione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione dell'obbligazione sarà disposta con decreto emanato dalla stessa Autorità che ha approvato l'obbligazione e con essa sorgerà in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno alla Ditta.

L'affidamento a terzi sarà notificato alla Ditta a mezzo raccomandata A.R. e conterrà l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e dei relativi importi.

Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'obbligazione risolta. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso

di minore spesa, nulla compete - e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

In caso di risoluzione dell'obbligazione la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo ad alcun risarcimento danni.

ARTICOLO 18 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Qualsiasi notizia, documento e informazione, concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione e l'attività dell'Arma, di cui venisse a conoscenza la Ditta contraente o il suo personale, in relazione al servizio assicurato e alle attività connesse, dovrà essere trattato come materiale riservato; non potrà, pertanto, essere divulgato in alcun modo ed in qualsiasi forma ed in ogni caso non potrà essere utilizzato a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza. In caso di violazione l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto commerciale, fermo restando l'obbligo della Ditta di risarcire tutti gli eventuali danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Gli obblighi di riservatezza non riguardano le notizie o informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già state portate a conoscenza della Ditta contraente da terzi a valido titolo. È in ogni caso esclusa la duplicazione, riproduzione o asportazione di documentazione dell'Arma, anche qualora contenga notizie già di pubblico dominio. Tali obblighi sussisteranno per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto tra la Ditta e l'Amministrazione.

ARTICOLO 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali acquisiti dall'Amministrazione saranno trattati, nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità, riservatezza e tutela dei diritti, per fini istituzionali dell'Amministrazione.


IL CAPO SEZIONE SANITA'
(Magg. ma Daniela Scire Scappuzzo)
Daniela Scire Scappuzzo